

XVII legislatura

A.S. 2630:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244,
recante proroga e definizione di
termini"**

Gennaio 2017
n. 158



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2630: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"». NL158, gennaio 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)	1
Articolo 2 (Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)	13
Articolo 3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)	16
Articolo 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)	17
Articolo 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)....	20
Articolo 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)....	25
Articolo 8 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa) ...	29
Articolo 9 (Proroga di termini in materia di Infrastrutture e trasporti)	32
Comma 1 (Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).....	32
Comma 2 (Differimento disposizioni in materia di salvamento acquatico)	32
Comma 3 (Proroga in materia di servizi pubblici non di linea)	33
Comma 4 (Proroga disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi di gara)	33
Comma 5 (Proroga in materia di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori)	34
Commi 6 e 7 (Assunzioni ENAC)	34
Comma 8 (Proroga per effetto di Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell'ambito della programmazione del FSC).....	36
Comma 9 (Programmi di edilizia residenziale sovvenzionata)	37
Articolo 10 (Proroga di termini in materia di giustizia)	37
Articolo 11 (Proroga di termini in materie di beni e attività culturali)	38
Articolo 12 (Proroga di termini in materia di ambiente).....	42
Comma 1 (Proroga Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI).....	42
Comma 2 (Proroga in materia di fonti rinnovabili per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).....	43
Articolo 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)	43
Comma 2 (Misure in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati in cogenerazione) .	44
Comma 4 (Proroga in tema di applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali)	45
Articolo 14 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)	47
Comma 1 (Ampliamento della possibilità di spesa nell'ambito del pareggio di bilancio per gli enti terremotati per l'anno 2017).....	47
Comma 2 (Sospensione temporanea termini pagamento fatture).....	48
Comma 3 (Proroga non computabilità dei sussidi occasionali).....	49
Comma 4 (Proroga esenzione pagamento bollo istanze alla PA).....	50
Comma 5 (Rapporti interbancari).....	50
Comma 6 (Proroga del termine di sospensione delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016)	50
Comma 7 (Proroga del contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).....	51
Comma 8 (Contributo ai Comuni colpiti dal Sisma del 2016)	52
Comma 9 (Lavoro straordinario Unità lavorative comuni terremotati - Sisma 2012).....	52
Comma 10 (Unità per le emergenze ambientali UTA Campania)	53
Comma 11 (Proroga gestione commissariale galleria Pavoncelli)	54

Comma 12 (Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto)..... 54

Articolo 1 ***(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)***

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, relativamente alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, fermo restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La RT ribadisce che la norma dispone la proroga al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2013, relative alle PPAA. soggette a limitazioni delle assunzioni ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Sottolinea poi che la disposizione, prevedendo la mera proroga al 31 dicembre 2017 del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili finanziari, nulla da osservare.

Il comma 2 stabilisce che le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente a quelle pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.

La RT ribadisce che la norma reca la proroga degli effetti delle graduatorie dei concorsi del Corpo di polizia penitenziaria.

Specifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ed, in particolare, nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'anno 2016 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, già autorizzate con DPCM 19 ottobre 2016.

L'onere derivante dalle assunzioni, pari a € 33.976.531,47, è calcolato secondo il seguente schema.

					<i>(euro)</i>
Unità	Qualifica	Valutazione onere unitario fondamentale	'Valore' medio onere unitario accessorio	Valutazione onere complessivo	Totale Generale
887	agente	35.475,79	3.090,08	38.565,87	33.976.531,47

L'onere è interamente coperto mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali autorizzate con DPCM 19 ottobre 2016, avuto riguardo alla Tabella D ivi allegata.

A fronte delle sopra rappresentate assunzioni di personale si produce in allegato al presente documento l'elenco per qualifica e mansioni del personale cessato nel periodo di riferimento normativo (1 gennaio-31 dicembre 2015), nonché, il quadro riassuntivo del risparmio di spesa come da schema della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica U.P.P.A., da cui si desumono le cessazioni intervenute nello stesso periodo di riferimento e i risparmi di spesa attesi, per un totale di 42.861.538 euro.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

CESSATI ANNO 2015

Qualifica	Parametro	Soprendia annua lorda	Indennità Pensionabile annua lorda	Massima Contribuzione	Ratso. 13 ^a mensilità	Totale voci stipendiali	Oneri a carico dello Stato	IRAP	Opera Proliferanza	Maggiorazioni figurativa	Oneri cariche dello Stato 24/2016	Totale complessivo Unitario	Unità Cessate	Ripartibile Complessivo
Commissario	150,00	25.905,00	9.967,20	185,29	3.004,79	39.062,28	9.453,07	3.320,29	1.642,08	3.913,54	947,08	54.424,80	0	-
Commissario	144,50	24.955,15	9.781,20	178,50	2.909,57	37.824,42	9.153,51	3.215,08	1.582,72	3.770,05	912,35	52.688,07	6	316.128,44
Commissario	139,00	24.005,30	9.692,40	171,70	2.822,45	36.691,85	8.879,43	3.118,81	1.523,82	3.626,55	877,63	51.091,53	3	153.274,58
Vice Commissario	133,25	23.012,28	9.300,00	164,60	2.706,41	35.183,29	8.514,36	2.990,58	1.460,82	3.476,53	841,32	48.090,36	0	-
Ispr. Sup. Sol.	139,00	24.005,30	9.469,20	171,70	2.803,85	36.450,05	8.820,91	3.098,25	1.522,76	3.626,55	877,63	50.769,60	40	2.030.784,05
Ispr. Sup. con	135,50	23.400,85	9.469,20	167,38	2.753,12	35.790,55	8.661,31	3.042,20	1.485,55	3.535,23	855,53	49.835,13	1	49.835,13
Ispettore	133,00	22.969,10	9.469,20	164,29	2.716,58	35.319,47	8.547,21	3.002,16	1.458,96	3.470,01	839,74	49.167,65	8	393.341,17
Ispettore	133,00	22.969,60	9.469,20	164,29	2.716,92	35.320,01	8.547,44	3.002,20	1.458,99	3.470,08	839,76	49.168,41	46	2.261.747,02
Ispettore	128,00	22.105,60	9.042,00	158,12	2.608,81	33.914,53	8.207,32	2.882,74	1.403,78	3.339,56	808,17	47.216,53	12	566.598,39
Ispettore	124,00	21.414,80	8.761,20	153,18	2.527,43	32.856,61	7.951,30	2.792,81	1.359,92	3.235,20	782,92	45.743,56	0	-
Vice Ispettore	120,75	20.853,53	8.486,40	149,16	2.457,42	31.946,51	7.731,06	2.715,45	1.324,06	3.150,40	762,40	44.479,48	0	-
Sov. le Capo	122,50	21.155,75	8.720,40	151,32	2.502,29	32.529,76	7.872,20	2.765,03	1.343,78	3.196,06	773,45	45.284,21	14	633.978,59
Sovrintenden	120,25	20.767,18	8.720,40	148,54	2.469,68	32.105,80	7.769,60	2.738,99	1.319,85	3.137,36	759,24	44.683,49	49	2.189.490,83
Sovrintenden	116,25	20.076,38	8.206,80	143,60	2.368,90	30.795,68	7.452,55	2.617,63	1.274,89	3.033,00	733,99	42.874,74	114	4.887.720,61
V. Sovrintende	112,25	19.385,58	8.166,00	138,66	2.307,52	29.997,76	7.259,46	2.549,81	1.232,17	2.928,64	708,73	41.747,93	2	83.495,85
Ass. Capo U.P.G.	113,50	19.601,45	7.381,20	140,21	2.260,24	29.383,10	7.110,71	2.497,56	1.241,74	2.961,25	716,62	40.949,74	0	-
Ass. Capo	113,50	19.601,45	7.381,20	140,21	2.260,24	29.383,10	7.110,71	2.497,56	1.241,74	2.961,25	716,62	40.949,74	551	22.563.305,44
Assistente	111,50	19.256,05	7.381,20	137,73	2.231,25	29.006,23	7.019,51	2.465,53	1.220,48	2.909,07	703,99	40.415,74	68	2.748.270,17
Assistente	108,00	18.651,60	6.748,80	133,41	2.127,82	27.661,63	6.694,11	2.351,24	1.180,27	2.817,75	681,90	38.569,15	10	385.691,46
Agente	104,50	18.047,15	6.231,60	129,09	2.033,99	26.441,83	6.398,92	2.247,56	1.140,61	2.726,44	659,80	36.898,71	7	258.220,97
Agente	101,25	17.485,88	5.853,60	125,07	1.955,38	25.419,93	6.151,62	2.160,69	1.104,26	2.641,64	639,28	35.475,79	12	425.709,44
Totale												943	39.947.592,54	
Onere accessorio													3.090,08	
Totale complessivo													42.861.537,98	

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, considerando che la RT reca il dettagliato prospetto illustrativo dell'onere annuo "medio" relativo al trattamento economico fondamentale ed "accessorio" spettante ai sensi della normativa vigente, in corrispondenza alla posizione iniziale di Agente della Polizia penitenziaria, in misura che si mostra pienamente coerente con l'onere unitario complessivo annuo indicato dalla Tabella D del D.P.C.M. 19 ottobre 2016, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità prescrive che, in presenza di norme di interesse finanziario concernenti il pubblico impiego, la RT debba esporre anche un quadro analitico delle proiezioni degli oneri, almeno decennale, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari con i relativi prospetti di computo degli effetti indotti.

Poi, per quanto attiene ai profili di copertura, premesso che all'attuazione delle assunzioni in parola si provvederà nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente - ed, in particolare, nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'anno già programmate per l'anno 2016 - certificate dell'esposizione in RT dei risparmi già maturati a seguito delle cessazioni dal servizio registratesi nel 2015 (per n. 943 unità), non ci sono osservazioni.

Il comma 3 modifica l'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, prorogando i contratti a t.d. in essere da parte delle province, ad oggi prevista sino al tutto il 2016, sino al 31 dicembre 2017.

La RT ribadisce che la norma prevede la possibilità da parte delle province di prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Trattandosi di rapporti di lavoro che trovano copertura nelle risorse finanziarie già disponibili nei bilanci dei predetti enti, che devono comunque agire nel rispetto dei vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del D.L. 101/2013, degli obiettivi di finanza pubblica e della normativa di contenimento della spesa di personale, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili prettamente finanziari, posto che la proroga *de quo* dovrà operare comunque nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che la proroga ivi prevista al 31 dicembre 2017 in favore delle province, per quanto concerne i contratti a t.d. ed a "progetto" attualmente in essere, si pone in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, del T.U.P.I., laddove è espressamente stabilito che, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno "ordinario",

le PA debbano assumono esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, secondo le relative procedure.

Il comma 4 proroga a tutto il 2017 la norma di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, laddove si stabilisce la sospensione della normativa in tema di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico, ad oggi prevista sino al 2016.

La RT ribadisce il contenuto della proroga, segnalando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili finanziari, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante norme di proroga in materia di reclutamento a tempo indeterminato nelle P.A.. Ivi, in particolare, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, il termine ivi previsto per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, collima 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, viene prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2017;
- b) al comma 6-*quater*, la disposizione proroga, al 31 dicembre 2017, la prevista possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilità assegnato al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005.

La RT ribadisce il contenuto della lettera a), segnalando che la modifica ivi prevista si limita a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure assunzionali previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri a valere che si pongono a carico delle risorse relative alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente.

Ne trae la conclusione che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, sulla lettera b), dopo aver ribadito il contenuto della norma ivi richiamata, specifica che la medesima proroga l'utilizzo temporaneo del contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilità assegnato al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del Decreto-legge n. 203 del 2005.

Conclude che, tenuto conto che si tratta di personale in carico alla gestione della ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ora Ministero dell'Interno, che già si fa carico a legislazione vigente dell'onere relativo al trattamento economico, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in merito alla lettera a), andrebbe solo confermato che, ai fini delle assunzioni di cui trattasi, i relativi impegni non potranno che interessare le sole risorse scontate nei tendenziali a legislazione vigente per il 2017, in considerazione del noto vincolo di non impegnabilità degli stanziamenti di bilancio a carico di esercizi già "conclusi", secondo il canone della competenza finanziaria, stabilito dall'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Sulla lettera b), non ci sono osservazioni.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni previste in origine per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativamente alle esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei termini ivi previsti ai commi 89-90, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

La RT afferma che le previsioni del comma non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le proroghe dei *budget* delle assunzioni si riferiscono a risorse finanziarie già considerate e stanziare dalle precedenti manovre di bilancio.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero richiesti *in primis* chiarimenti in merito all'entità delle disponibilità iscritte nell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate dalla norma, al fine di procedere ad assunzioni in deroga a tempo indeterminato indicate dal comma 89 della medesima legge di stabilità 2013.

In aggiunta, andrebbe confermato che, ai fini delle assunzioni di cui trattasi, gli impegni non possano che interessare le sole risorse già previste (e scontate) nei tendenziali a legislazione vigente per il 2017, in considerazione del noto vincolo di non impegnabilità degli stanziamenti di bilancio a carico di esercizi già conclusi, secondo il canone della competenza finanziaria, stabilito dall'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Inoltre, trattandosi di facoltà assunzionali risalenti ad annualità ormai "remote", andrebbe richiesta conferma circa la coerenza delle medesime facoltà assunzionali con gli effettivi ed attuali fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate, così come individuati nei documenti inerenti alla programmazione da aggiornarsi con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni centrali dello Stato, previsti all'articolo 1, commi 2 e 4 (assunzioni comparto sicurezza-Vigili del Fuoco), del decreto-legge n. 192 del 2014; viene, inoltre, prorogato al 31

dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste.

La RT dopo aver ribadito il contenuto delle norme indicate alle lettere *a)*, e *b)*, certifica che le stesse, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure assunzionali previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri a valere sulle previste facoltà assunzionali, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che gli effetti di spesa correlati alla proroga delle assunzioni in parola, risultano a rigore già scontati nei tendenziali di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, andrebbe comunque confermato che, a ragione delle ulteriori proroghe in esame (al 31 dicembre 2017), siano comunque da escludere effetti aggiuntivi, connessi al mantenimento in bilancio di risorse che siano riferibili ad esercizi già conclusi.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 8 differisce al 1° gennaio 2018 il termine a decorrere del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ad oggi previsto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad oggi previsto sino al 1° gennaio 2017.

La RT ribadisce il contenuto della proroga, sottolineando che dalla disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9 differisce al 31 dicembre 2017 il termine ad oggi previsto, dall'articolo 15, comma 6-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sino al 31 dicembre 2016. Ivi si consente, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, la stipula dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione in esame certificando che la stessa norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che la proroga al 31 dicembre 2017 troverà copertura a valere delle sole risorse già previste nei bilanci delle amministrazioni interessate (in particolare, le città metropolitane) e che si attuerà nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente alle spese di personale degli enti locali (spesa per contratti a t.d. pari a *max* il 60 per cento di quella sostenuta al medesimo titolo nel 2009).

Il comma 10 differisce a tutto il 2017 la validità di quanto previsto all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in tema di reclutamenti nel comparto sanitario.

In particolare si tratta: a) del termine entro il quale gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono indire e concludere le procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessarie a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale; b) della proroga dei contratti a t.d. nel medesimo comparto degli enti del SSN e della stipula di nuovi contratti a t.d..

La RT ribadisce il contenuto delle norme in esame, certificando che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritenuto che trattasi di attuazione delle disposizioni di cui alla legge di stabilità del 2016.

In ogni caso, richiama la previsione di cui all'art. 1, comma 409, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che destina una specifica copertura finanziaria per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN di cui al comma 543 della legge 208/2015.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, va confermato che gli effetti delle proroghe in esame si sconteranno pienamente negli effetti già contabilizzati dagli stanziamenti iscritti nei bilanci degli enti del S.S.N. per il 2017.

Sul punto, si evidenzia che l'adeguatezza delle dotazioni relative ai bilanci di previsione redatti per il 2017 evidenzia che le previsioni ivi sotteso sono elaborate sulla base del criterio delle "politiche invariate" piuttosto che su quello della legislazione vigente che dovrebbe contraddistinguere la redazione dei bilanci pubblici.

Il comma 11 prevede la proroga al 28 febbraio 2017 del termine inerente la conclusione della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 500 funzionari del MIBACT.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione, certificando che, avendo natura ordinamentale, non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore meramente ordinamentale della norma, che provvede alla proroga di un mero termine procedurale, non ci sono osservazioni.

Il comma 12 proroga, sino a tutto il 2017, le facoltà assunzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e già previste, sino a tutto il 2016, dai commi 816 e 817 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA ed ancora in corso di validità.

La RT ribadisce il contenuto della norma, evidenziando che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la copertura è già assicurata a valere delle sopraccitate norme già vigenti.

Inoltre, segnala che, sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 816 e 817 della legge n. 208 del 2015, sono già state assunte n. 27 unità in III Area (a fronte di n. 30 autorizzate) e n. 10 unità in II Area (a fronte di n. 11 autorizzate).

In particolare, nel corso dell'anno 2016 sono stati stipulati n. 27 contratti a tempo determinato, a fronte delle n. 30 assunzioni autorizzate con la legge di stabilità 2016; al termine del periodo a tempo determinato, le stesse 27 unità sono state inquadrare a tempo indeterminato nella III Area F1, come previsto dal comma 816 della citata legge. Pertanto, soggiunge che in virtù della "proroga" dell'autorizzazione potrebbero essere inquadrare a t.i. le restanti n. 3 unità, a seguito della disponibilità degli ulteriori posti che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 2017, per effetto delle cessazioni di personale ivi indicate.

Con riferimento al comma 817, evidenzia che sono state assunte a tempo indeterminato n. 10 unità, a fronte delle n. 11 autorizzate dalla legge di stabilità, e pertanto resta la possibilità di effettuare l'assunzione di n. 1 unità in II Area (Liv. F1). Per tutte le assunzioni di cui sopra si garantisce il posto in organico nel corso dell'anno 2017.

Conclude che dei posti in organico presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero di posizioni occupabili che consente di procedere alle assunzioni in argomento, consta:

- al 31 dicembre 2016, dei posti che saranno disponibili 11 posti in II Area e 1 posto in III Area;
- nel corso del 2017, dei posti che si renderanno vacanti a seguito 4 cessazioni in III Area e 1 cessazione in II Area.

Ciò premesso, rispetto all'organico del Ministero dell'ambiente, si prevede quindi l'assunzione di 3 unità "aggiuntive" per l'Area III, con un costo lordo annuo indicato pari a 40.000 euro, determinando una spesa complessiva annuale stimata in 120.000 euro. Tuttavia, prosegue la RT, tale importo identifica un valore limite che presumibilmente verrà impegnato solo nella misura del 50% nel 2017, attesa la tempistica per l'espletamento delle procedure assunzionali che rendono plausibile l'assunzione del personale in argomento a partire dalla seconda metà del 2017, talché l'onere effettivo a carico del bilancio del ministero dell'ambiente ammonterà a 60.000 euro per il 2017 e 120.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Inoltre, la RT sottolinea che rispetto all'organico del Ministero dell'ambiente e delle tutela e del mare si prevede l'assunzione di 1 unità per l'Area II, con un costo lordo annuo pari a 30.000 euro. Tuttavia, tale importo identifica un valore limite che presumibilmente verrà impegnato anch'esso solo nella misura del 50% nel 2017, attesa la tempistica per l'espletamento delle procedure assunzionali che rendono plausibile l'assunzione del personale in argomento solo dalla seconda metà del 2017.

L'onere complessivo della norma di proroga in esame è dunque pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese/entrate.

(mln di euro)

			SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			s/e	c/k	2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018
Co.12	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Co.12	e	t/c	0	0	0	0	0,04	0,1	0,1	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1

Al riguardo, per i profili di copertura, va in premessa sottolineato che la RT precisa che la norma di proroga non determina maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la copertura della stessa sarebbe già "assicurata" a valere degli stanziamenti previsti a suo tempo dalle norme della legge di stabilità 2016. Ciò nondimeno, il successivo comma 16 provvede allo stanziamento di 75.000 euro per il 2017 e di 120.000 euro dal 2018. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento sull'effettiva necessità di copertura della proroga in esame.

Per i profili di quantificazione di tali oneri, la stessa fornisce in sintesi il quadro di computo degli effetti connessi alla "proroga" delle facoltà assunzionali *de quo*, per 75.000 euro, relativamente al 2017, e per 120.000 euro dal 2018, rispettivamente: in riferimento all'assunzione delle n. 3 unità "residue" del contingente autorizzato nel 2016 e all'assunzione dell'unica unità "residua" della II area rispetto al contingente autorizzato nel 2016: ivi segnalando, nel contempo, le cessazioni che, dal 2017, consentiranno il reclutamento di entrambe i contingenti residui ad organico "invariato" nel 2017.

Sul punto, appare *in primis* utile soffermarsi sulla trasparenza dei criteri adottati nella quantificazione dei rispettivi oneri. In proposito, va infatti evidenziato che la stima del costo unitario medio adottata dalla RT (40.000 euro annui procapite per le unità di III area e 30.000 euro annui per quella di II Area) non sembra adeguatamente supportata dall'evidenziazione delle singole componenti della retribuzione "media" lorda, distintamente per la quota riferibile alle componenti principali ed "accessorie" del trattamento economico¹, nonché dalla distinta evidenziazione degli effetti "indotti" corrispondenti e dei

¹ I dati tratti dal Conto Annuale (aggiornati al 2014) evidenziano per il personale della III area del ministero dell'ambiente una retribuzione complessiva media di 33.224 euro lordi annui di cui 25.400 euro di elementi fondamentali e 8.000 di "accessorio" (a fronte di 40.000 euro annui la cifra riportata dalla RT), mentre quello della seconda Area assommerebbe a 28.000 euro annui circa (di cui 21.000 euro di t.e. fondamentale e 7.000 di t.e. accessorio). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, 2015, sul sito *internet* del dipartimento.

parametri adottati per il loro calcolo, come peraltro espressamente previsto dalla normativa contabile.

Quanto ai profili inerenti alla formale copertura del "nuovo" onere, in aggiunta alla richiesta di chiarimenti in merito all'inadeguatezza della dotazione finanziaria che sarebbe invece già prevista dalla norma vigente al fine dei reclutamenti in questione, si rinvia al comma 16.

Il comma 13, attraverso la modifica dell'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dispone la non applicazione della prevista sanzione in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 (blocco assunzioni di cui alla lettera e) del comma 723 della legge n.208/2015), consentendo alle regioni a statuto speciale, nonché agli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017.

La RT ribadisce sulla lettera a) il contenuto della norma, confermando che la modifica apportata al quarto periodo dispone che, in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione, in base alla quale non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, e ciò al fine di non pregiudicare l'obiettivo prioritario della progressiva stabilizzazione del personale precario che non risulta conclusa nell'anno 2016 (lettera a).

In merito alla lettera b), riferisce poi che ivi si dispone, per l'anno 2017, che agli enti territoriali di cui al primo periodo del comma 9-*bis*, che si trovino nelle condizioni dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applichino le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo medesimo relative alla rideterminazione della dotazione organica. Resta fermo che per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le norme, mantenendo fermi tutti i vincoli finanziari previsti dal citato comma 9-*bis* (rispetto del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e limiti delle risorse attribuite dalle regioni), non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, dal momento che la proroga di cui alla lettera a) determina l'impossibilità di applicare nel 2017 una misura sanzionatoria agli enti locali, andrebbe confermato che per effetto della stessa non derivino effetti di alterazione dei saldi, che si registrerebbero nel caso in cui gli effetti delle sanzioni risultino esser stati già scontati nei tendenziali a legislazione vigente per il medesimo anno.

In merito alla proroga di cui alla lettera b), posto che la sua attuazione avverrà comunque nel rispetto dei vincoli previsti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2018 l'operatività dell'Unità operativa speciale di cui si avvale l'Anac nei compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure Expo, adesso in liquidazione, prevedendo che all'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l'ANAC, ai sensi del comma 4, dell'articolo 30 del d.l. n. 90 del 2014, provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel proprio bilancio.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 15 proroga fino al 31 dicembre 2017 lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 da parte di un commissario liquidatore modificando l'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, laddove le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, certifica che la disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che in relazione all'attivazione della gestione liquidatoria in argomento, l'allegato annesso alla legge finanziaria 2008 non associava, a suo tempo, alcun effetto "aggiuntivo" in termini di maggiori oneri per il triennio 2008/2010, andrebbe comunque confermato che, anche dal differimento al dicembre 2017 della predetta gestione, non derivino comunque ulteriori effetti per la finanza pubblica, in termini di "minori" entrate che non siano anch'esse da considerare già scontate nei "tendenziali" a legislazione vigente. In proposito, come peraltro già rilevato in passato², giova infatti segnare che l'articolo 3, comma 25, della legge finanziaria 2008, istitutivo della gestione liquidatoria in argomento, stabilisce, espressamente, all'ultimo periodo, che le disponibilità che residuino alla fine della gestione medesima debbano essere in ogni caso versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, in ciò venendo ai profili di stretta quantificazione, andrebbe comunque fornito un quadro, sia pure di sintesi, delle risorse attualmente in gestione da parte del Commissario *de quo*, nonché degli impegni ancora da affrontare per la chiusura della liquidazione, allo scopo di trarne una prima valutazione circa l'ammontare delle risorse che dovranno essere riversate in conto entrata del bilancio dello Stato, al termine della gestione liquidatoria che avverrà al 31 dicembre 2017.

Il comma 16 stabilisce che all'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

² SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Nota di Lettura, n. 96, pagina 2.

Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in conto minori spese.

(mln di euro)

		SNF					Fabbisogno				Ind. netto			
	s/e	c/k	2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.
Co.16	s	c	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'esistenza delle disponibilità a valere degli stanziamenti ivi richiamati a copertura dalla norma di proroga dei reclutamenti di cui al comma 12, relativamente alla quota libera da impegni perfezionati o in corso di perfezionamento, nonché, in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse ivi risultanti all'esito della riduzione prevista, a fronte degli eventuali fabbisogni di spesa che siano stati già programmati.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)

Il comma 1 proroga dal 30 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 la durata del Consiglio nazionale e dei consigli regionali degli ordini dei giornalisti attualmente in carica.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese al fine di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto. Pertanto il credito d'imposta previsto per l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è riconosciuto anche per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Il comma 3 riduce di 13,3 mln di euro per il 2017 la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT rappresenta che le risorse in questione ammontano a circa 13,3 milioni di euro e sono state già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze

alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Il loro utilizzo nell'esercizio 2017 comporta corrispondenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Infine la RT sottolinea che ai suddetti oneri la copertura di cui al comma 3 provvede in termini di indebitamento e fabbisogno netto.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che gli oneri corrispondano effettivamente alla copertura di cui al comma 3 e, da un punto di vista contabile, che il trasferimento alla contabilità speciale sia avvenuto prima e indipendentemente dal presente provvedimento, non risultando altrimenti sufficiente la sola copertura in termini di indebitamento e fabbisogno netto garantita dal comma 3.

Il comma 4, fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 353 del 2003, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 216 del 2011, dispone la proroga delle tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.

Il comma 5 dispone che, per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 159 del 2007 (che prevedono, rispettivamente, una riduzione del 7%, per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro, e del 12%, per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro, della compensazione dovuta alla società Poste italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate e l'obbligo per Poste Italiane di applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate).

La RT ricorda che dal 1° gennaio 2017 torna ad avere applicazione il sistema di rimborso a carico dell'erario, nei confronti del gestore del servizio postale universale, delle tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legge n. 353 del 2003.

Il succitato decreto legge prevede un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste Italiane, tenuta a praticare alle imprese editoriali una tariffa agevolata per la spedizione di prodotti editoriali, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali. Al rimborso provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, nei limiti dei fondi appositamente stanziati, corrispondendo la differenza tra la tariffa base (tariffa piena) della spedizione e la tariffa agevolata applicata.

Tale sistema di rimborso è stato sospeso dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2016 (art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 125 del 2010 e art. 1, comma 336, della legge n. 147 del 2013 che da ultimo ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 l'originario termine di sospensione) e, in suo luogo, ha operato un regime tariffario speciale per la spedizione di prodotti editoriali i cui costi hanno gravato interamente sul conto economico di Poste Italiane s.p.a. Il regime tariffario agevolato fino alla sua sospensione era fissato da tre decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia, emanati il 13 novembre 2002 e confermati dal successivo decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° febbraio 2005. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 125 del 2010, sospendendo il regime tariffario agevolato ha demandato ad un apposito decreto la determinazione delle tariffe massime applicabili (senza oneri a carico del bilancio dello Stato). E' stato quindi emanato il DM 21 ottobre 2010 (pubblicato nella G.U. 23 novembre 2010, n. 274), che ha - tra l'altro - abrogato parzialmente i decreti ministeriali del 2002 e del 2005 nella parte in cui dispongono in merito alle tariffe agevolate.

Inoltre, essendo le suddette tariffe strettamente correlate allo stanziamento previsto per il rimborso ed essendo le stesse più alte rispetto a quelle degli anni precedenti la sospensione del regime agevolato, il comma 6 conseguentemente dispone l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 159 del 2007, che prevedono, rispettivamente, una riduzione del 7% per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12% per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro e l'obbligo per Poste Italiane di applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

Nella legge di bilancio per il 2017 - continua la RT - nella Tabella 2 (Stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze) sul capitolo 1496 vi è lo stanziamento per il "rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti gli anni pregressi" ed in nota è precisato che "lo stanziamento comprende l'importo di 60 milioni di euro per il ripristino delle tariffe postali agevolate per l'editoria come previsto dal decreto-legge n. 353 del 2003".

Il combinato disposto dei commi da 4 a 6 è compatibile con lo stanziamento già presente in bilancio, in quanto l'applicazione delle tariffe del DM 2010 alle imprese editrici ha effetti di contenimento della spesa in grado di compensare gli oneri connessi alle agevolazioni del comma 4, secondo periodo, specie considerando la notevole diminuzione dei volumi di prodotti editoriali inoltrati a mezzo del servizio postale a fronte dell'incremento delle vendite mediante mezzi di diffusione elettronica.

Quindi, la disposizione non ha effetti sui saldi di bilancio, in quanto ai rimborsi relativi alle tariffe agevolate previste del combinato disposto dei commi 4 e 5 si provvede nei limiti delle risorse stanziato sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il rimborso al fornitore del servizio universale.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori dati idonei a dimostrare la congruità dello stanziamento di 60 milioni rispetto alle nuove tariffe che risultano, secondo la stessa RT, essere più alte di quelle degli anni precedenti.

Articolo 3 ***(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)***

Il comma 1 consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento.

All'onere finanziario per il 2017 si fa fronte mediante impiego delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT illustra le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, stante l'ampia disponibilità in conto residui per il 2017 sul capitolo di pertinenza del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap 2230), pari a quasi 4 mld di euro, e l'utilizzabilità contabile delle somme non impegnate su tale capitolo anche nell'anno successivo allo stanziamento.

Il comma 2 differisce, di fatto, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 il termine entro cui restano ferme le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

La RT afferma che la proposta di proroga non comporta oneri finanziari o riassegnazioni di fondi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL³.

³ Si ricorda che, in base alla normativa vigente, tali prestazioni sono poste in pagamento (con un unico mandato, ove non esistano cause ostative) il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile - ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile -, mentre in base al futuro regime - la cui decorrenza viene ora differita dal 2017 al 2018 - il pagamento verrà effettuato il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

La RT fa presente che l'articolo 1, comma 302, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015, articolo 6, nel razionalizzare le procedure di pagamento dell'INPS, ha previsto, fra l'altro, che dal 2017 le prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL siano pagate il secondo giorno bancario di ogni mese, in relazione alla evoluzione dei sistemi di pagamento in euro. La disposizione posticipa al 2018 l'entrata in vigore della citata norma.

La finalità della disposizione è quella di continuare ad assicurare anche per il 2017 ai beneficiari dei trattamenti previdenziali il pagamento delle prestazioni nel primo giorno bancario. Sono infatti venute meno le ragioni tecniche che avevano indotto al posticipo di un giorno della data di pagamento, basate sull'esigenza di mantenere inalterata la data di prelievo in tesoreria per l'accredito dei fondi anche in seguito alla piena adesione alla normativa europea sui sistemi di pagamenti.

Le attività di adeguamento alla normativa SEPA adottate dall'INPS per le procedure di pagamento assicurano che il pagamento delle prestazioni possa continuare ad essere effettuato il primo giorno bancario del mese, con l'eccezione del mese di gennaio, mantenendo invariate le modalità di addebito dei fondi della Tesoreria statale e nel pieno rispetto delle direttive europee sui sistemi di pagamento in euro.

La disposizione, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa l'assenza di effetti finanziari della disposizione rispetto alla legislazione vigente, che di fatto si traduce in un'anticipazione del giorno di erogazione dei trattamenti pensionistici, con conseguenti oneri dovuti ai minori accrediti di interessi calcolati sull'ammontare netto delle prestazioni pagate. Sulla base del prospetto fornito dalla RT all'articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 2015 in merito ai tassi d'interesse rilevanti ai fini della disposizione e stimati in rapporto agli anni 2015-2019, la modifica in esame (i.e. la conferma per il 2017 della tempistica di pagamento prevista per il 2016) dovrebbe determinare per il 2017 un incremento dell'onere valutato dalla suddetta RT in circa 11,2 mln di euro. Il punto merita un chiarimento.

Articolo 4

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro cui gli enti locali devono effettuare i pagamenti dei lavori per la sicurezza degli edifici scolastici, previo trasferimento delle risorse da parte del MIUR, fermo restando i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto della proroga, certificando che la disposizione, di carattere procedurale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che viene espressamente ribadito che tale proroga non comporta, neanche implicitamente, deroghe alla vigente disciplina contabile in materia di conservazione di residui da parte MIUR.

Al riguardo, nel presupposto che la norma preserva esplicitamente i termini di mantenimento della risorse in bilancio previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento alla normativa antincendio valevole per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento.

La RT ribadendo il contenuto della disposizione, sottolinea che si tratta di norma di ordine procedurale che non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore meramente ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Il comma 3, autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente 31 dicembre 2016) il termine dei contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b”, in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale).

La RT ribadisce il contenuto della norma, sottolineando che la disposizione di cui al comma 10-*octies*, prevede una deroga alla norma di carattere generale di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b della legge n. 240 del 2010, al fine di consentire ai ricercatori titolari di contratti a tempo determinato di tipo b), in scadenza prima del 31 dicembre 2016, che non hanno partecipato alle tornate 2012 e 2013, di ottenere la proroga dei contratti per poter partecipare alle prossime procedure di abilitazione ed essere inquadrati, se sussistono le condizioni, nel ruolo dei professori di II fascia.

Inoltre, certifica che la norma non genera nuovi oneri finanziari, in quanto tali assunzioni sono poste a carico dei bilanci delle Università e prevedono l'accantonamento a bilancio delle somme necessarie in vista del possibile passaggio del ricercatore a tempo determinato di tipo b) alla qualifica di professore associato al termine del triennio (a condizione che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e che l'università esprima una valutazione positiva dell'attività svolta). Pertanto, la proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) graverà finanziariamente su tali risorse già presenti nel bilancio dell'ateneo.

Al riguardo, dal momento che le norme intervengono – anche operando le necessarie integrazioni all'ordinamento vigente – al fine di consentire il rinnovo dei soli contratti di ricerca a t.d. ex articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 (rinnovo che la legge espressamente non prevedeva) – peraltro, limitatamente a quelli che siano in scadenza - andrebbero richiesti i dati precisi in ordine alla platea dei ricercatori che siano potenzialmente interessati alla proroga in esame, nonché, valutazioni più generali in merito ai rischi che dalla medesima possano derivare, in considerazione della vigente disciplina

europea sul divieto di "abuso" dei medesimi contratti a t.d., che potrebbe portare contenziosi con gli atenei⁴.

Il comma 4 differisce (dall'anno scolastico 2016/2017) all'anno scolastico 2019/2020 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto del personale docente può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

La RT si limita a ribadire che la norma, prorogando gli specifici termini di aggiornamento di graduatorie per le istituzioni scolastiche, riveste mero contenuto ordinamentale e non genera, conseguentemente, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, prevedendo un finanziamento per l'acquisto dei servizi ausiliari presso le scuole della provincia di Palermo attraverso convenzioni con imprese che impiegano personale già lavoratore socialmente utile, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere delle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è differito al 31 dicembre 2017.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, conferma che alla copertura dell'onere complessivo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede quanto ad euro 9 milioni a valere sui risparmi derivanti dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 e quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento previsto all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese.

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.
Co. 5	s	c	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
Co. 5	s	c	-6	0	0	0	-6	0	0	0	-6	0	0	0

⁴ Sul punto, va comunque segnalato che le rinnovate procedure di reclutamento dei docenti di cui alla legge n. 240/2010, oltre a configurare la professionalità dei ricercatori esclusivamente come a t.d. per gli atenei, escludono espressamente anche qualsiasi automatismo per il transito nella stessa carriera docente da parte del personale già di "ricerca".

Al riguardo, *in primis* per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di maggiore spesa che si ricollega chiaramente ad oneri "inderogabili", andrebbero richiesti i dati e parametri adottati nel calcolo dell'onere da sostenersi per la proroga al 2017, a partire dall'indicazione della platea dei lavoratori di utilità sociale (L.S.U.) in servizio presso le istituzioni scolastiche di Palermo. Ciò detto, tenuto conto che la precedente analoga proroga, già prevista, per il 2016, dall'articolo 1, comma 215, della legge di stabilità 2016⁵, vi associava un maggiore spesa prevista nel medesimo anno per complessivi di 19 milioni di euro.

Inoltre, sul piano contabile, si segnala che la quota di copertura espressamente indicata a carico dell'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013 a valere di risparmi di spesa, opera su una norma che già associava formali riduzioni degli stanziamenti di spesa (pari a euro 25 milioni per l'anno 2014 e a euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015). Si determinerebbe, dunque, una copertura a carico del bilancio da valutare sotto il profilo della compatibilità con la legge di contabilità, poiché le citate economie dovrebbero esser state già scontate nei tendenziali per l'appunto ridotti a seguito dei risparmi.

Si ricorda che il successivo comma 6 dell'articolo 58 citato manteneva invece eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5, a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. Pertanto, solo gli ulteriori risparmi sarebbero eventualmente disponibili e potrebbero compensare l'onere in esame.

Articolo 5

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2017 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato sia subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento prevista dal decreto legislativo n. 334 del 2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.

Il comma 2 reca la medesima disposizione di proroga, con riferimento all'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, significa che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2017 il termine da cui entra in vigore la facoltà per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

⁵ A sua volta riferentesi alla proroga di cui di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, segnala che il comma 4-*quinquies* del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012 ha previsto che "con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio".

L'elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la nonna si riferisce: Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, università e ricerca) le modalità di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti. Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, comporterebbe, per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, *fax*, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse. Viene, pertanto, richiesta la proroga del termine di cui all'art. 17, comma 4-*quater* citato al 31 dicembre 2017.

Trattandosi di disposizione meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che la proroga in esame si rende tra l'altro indispensabile ad evitare un aggravio di oneri per le amministrazioni coinvolte nella gestione della "piattaforma informativa", in quanto presso le stesse non sarebbero al momento operativi i necessari dispositivi e complementi informatici presso le amministrazioni interessate, nulla da osservare.

In ogni caso, considerato che la RT annessa alla norma originaria affermava che non vi sarebbero stati nuovi o maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di semplificazione ora prorogate, mentre la presente RT motiva il ritardo attuativo per "carenze e problematiche", sarebbero opportuni maggiori informazioni volte anche a chiarire se invece si sia in presenza di una carenza di risorse per garantire l'interoperabilità delle banche dati necessaria per la semplificazione amministrativa prevista dalle norme.

Il comma 4 proroga per l'anno 2017 l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 che disciplina la procedura attraverso cui il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. La procedura di cui al citato art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314/2004 sostituisce la procedura di cui all'art. 141, c. 2, del TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, certifica che la medesima riveste carattere meramente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 l'autorizzazione (ex art. 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e articolo 4, comma 3, D.L. 192/2014) al mantenimento delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, riferisce che essa è volta a consentire la prosecuzione delle attività per l'adempimento delle obbligazioni già assunte per gli interventi autorizzati dalle predette leggi ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto già previsto dal richiamato articolo 41-*bis*.

Segnala che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali.

Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2017 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 —Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno — dello Stato di Previsione dell'Entrata.

Al riguardo, come segnalato a suo tempo⁶, si rileva che la proroga rinvia di un ulteriore anno la possibilità di destinare ad economia le risorse in esame così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014.

Sul punto, andrebbe *in primis* chiarito se i saldi tendenziali a legislazione vigente per il 2017 scontino, o meno, già l'importo dei risparmi previsti al termine della gestione di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148.

Inoltre, andrebbe più in generale confermato che il differimento di un anno dell'utilizzo delle giacenze di tesoreria risulti anch'esso già scontato nei saldi tendenziali di finanza pubblica già redatti secondo il criterio della legislazione vigente per il medesimo 2017.

⁶ Nota di Lettura n. 78, pagina 24.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale i Comuni provvedono all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, che sarebbe dovuto già avvenire entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, e, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, specifica che la proroga non determina effetti finanziari, in quanto gli eventuali risparmi di spesa, non scontati nei tendenziali, ma quantificabili soltanto a consuntivo, restano acquisiti nei bilanci degli stessi comuni.

Al riguardo, premesso che i risparmi non sono già scontati nei tendenziali di spesa, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 proroga a tutto il 2017 la validità delle procedure per la copertura dei posti di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco.

La RT riferisce che la disposizione che non comporta oneri, in quanto ha effetti solo sull'individuazione di coloro che possono concorrere ai posti disponibili, mentre non ne ha sulla quantificazione dei posti disponibili stessi.

Al riguardo, dal momento che la proroga non interviene sulla determinazione dei posti disponibili ai fini degli avanzamenti in questione, nulla da osservare.

Il comma 8 proroga dal 31 gennaio 2017 al 31 gennaio 2018 il termine entro cui il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, certifica che la disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili finanziari, nulla da osservare.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2017 l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.

La RT ribadisce il contenuto della norma, segnala che il disciplinare del 26/02/2015 del Ministero dell'Interno ha provveduto alla individuazione dei programmi formativi per le Guardie Giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 266. Argomenta, poi,

che la proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici.

Conclude che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 10 estende anche al 2017 i termini concernenti il riparto del fondo sperimentale riequilibrio provinciale e trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione in favore delle province appartenenti alle Regioni Sicilia e Sardegna, attualmente previsti per il solo anno 2016. Si conferma, pertanto, l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle Regioni a statuto ordinario.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la medesima conferma, per l'anno 2017, i criteri di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottati negli anni precedenti a seguito di concertazione in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, al fine di consentire una rapida adozione del provvedimento di ricognizione e attribuzione delle risorse spettanti a tale titolo. Ciò permetterà agli enti la tempestiva conoscenza delle risorse attribuite, indispensabile per la predisposizione del bilancio di previsione per il 2017, ancor più cogente tenuto conto del processo di riordino in attuazione della legge n. 56 del 2014.

Inoltre si prevede, anche per l'anno 2017, la proroga delle norme che dispongono la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province per finanziare i bilanci e, di conseguenza, le funzioni attribuite. La norma opera limitatamente alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in quanto - in ragione della speciale autonomia regionale - non ha trovato applicazione, in queste regioni il "federalismo provinciale" di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011. E pertanto, non sono attribuite risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e sono dovuti ancora importi a titolo di trasferimenti erariali.

Conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 11 differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017, già differito al 28 febbraio 2017 dal comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che si intende sopprimere.

La RT ribadisce il contenuto della norma, certificando che essa riveste contenuto ordinamentale, per cui non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, per i profili d'interesse, nulla da rilevare.

Articolo 6

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2017 il termine prima del quale i soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale, su qualsiasi piattaforma, non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani (ad eccezione di quelli on line) qualora, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005 abbiano ottenuto ricavi per un valore superiore all'8% del suddetto valore economico.

La RT afferma che la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 autorizza il Ministero dello sviluppo economico a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa (Radio radicale) per la trasmissione delle sedute parlamentari. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa e congruamente coperto.

Il comma 3 differisce di ulteriori 90 giorni (oltre ai 90 già previsti a legislazione vigente) dalla data di scadenza del rapporto concessorio il termine di vigenza dell'attuale concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo alla RAI spa.

La RT sottolinea che la norma è di carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4, al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito alla RAI spa, differisce al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai medesima delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT recante le unità istituzionali rientranti nel conto consolidato delle PP.AA., fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

La RT ricorda che l'ISTAT, con il Comunicato 30 settembre 2016, ha incluso, per la prima volta, la RAI nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tale inserimento comporterebbe l'assoggettamento della RAI a numerose norme di contenimento della spesa che, nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, fanno riferimento proprio a tale elenco Istat.

Considerato che occorre assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito alla RAI, si rende necessario il differimento degli effetti, nei confronti della predetta società, delle vigenti norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, rivolte ai soggetti inclusi nell'elenco Istat.

La RT conclude affermando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma appare chiaramente suscettibile di determinare minori risparmi alla luce del criterio della legislazione vigente, pur potendosi escludere effetti sui tendenziali di finanza pubblica, presumibilmente costruiti senza considerare la recente decisione dell'ISTAT. Sarebbe comunque auspicabile un chiarimento circa il potenziale impatto (virtuoso) dell'integrale applicazione alla RAI delle vigenti norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, rivolte ai soggetti inclusi nell'elenco Istat.

Il comma 5 proroga di ulteriori 24 mesi i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come già prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 210 del 2015, limitatamente agli ambiti nei quali sono presenti i comuni colpiti dal terremoto dell'agosto u.s., per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 proroga (lettera a)) al 1° luglio 2017 il termine a partire dal quale la verifica delle amministrazioni che concedono aiuti di Stato ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 della legge n. 234 del 2012 (divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati) venga effettuata mediante accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della medesima legge.

La lett. b) proroga il termine, di cui all'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012, per l'adozione della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato consentendo l'emissione del

relativo regolamento, da adottare con decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro 4 mesi a decorrere dal 1° luglio 2017.

Inoltre, la lettera c) proroga a decorrere dalla medesima data la trasmissione delle informazioni al Registro e, sopprimendo il termine del 1° gennaio 2017, a far data dal medesimo 1° luglio 2017 stabilisce che l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti inseriti nel Registro medesimo.

Il comma 7 prevede lo slittamento al 1° luglio 2017 del termine di abrogazione del comma 4 dell'articolo 46 della legge n. 234 del 2012 relativo ai controlli a campione sulle autocertificazioni presentate prima dell'entrata a regime del Registro degli aiuti.

La RT afferma che le disposizioni in esame hanno carattere procedurale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8, al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT afferma che la disposizione è di carattere procedurale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe valutata la compatibilità della proroga in esame con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e all'eventuale rischio di procedure di infrazione⁷.

Il comma 9 proroga al 1° gennaio 2018 il termine per adeguare in tutto il territorio nazionale la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

La RT non ascrive alla norma effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁷ Cfr. il dossier del Servizio studi sul provvedimento in esame per la descrizione delle procedure di infrazione già aperte per violazione del diritto dell'Unione europea concernenti l'applicazione della direttiva 2006/123/CE su proroghe di concessioni.

Il comma 10 proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine per provvedere, nei condomini a fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, all'installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio.

Inoltre, prevede la proroga, alla stessa data, del termine per l'installazione di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, ad opera dei proprietari.

La RT esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Proroga di termini in materia di salute)

I commi 1 e 2 differiscono dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva⁸.

La RT afferma che il termine originariamente previsto per la ridefinizione della normativa sul governo della spesa farmaceutica non potrà essere rispettato a causa dell'ingente contenzioso che è stato presentato dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra contenuta nell'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, che ha comportato l'impossibilità di avviare le attività normative finalizzate alla predisposizione della nuova governance in materia di spesa farmaceutica. Anche lo spostamento di un ulteriore anno del termine per passare al «sistema misto» per la remunerazione della filiera, che deve essere definito con un accordo tra AIFA e sigle della filiera, scaturisce dalla complessità della procedura prescritta.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica della spesa sanitaria è puntualmente disciplinato da normative generali che ne individuano i livelli massimi e da cogenti meccanismi di copertura nel caso di sfioramento dei predetti tetti. Inoltre, la mancata operatività della revisione del sistema di governance di tale posta è, da un lato, di fatto scontata nella costruzione dei tendenziali relativi al FSN e, dall'altro, non implica di per sé un impatto negativo sui saldi, trattandosi di un intervento avente, da un punto di vista programmatico, una funzione meramente razionalizzatrice.

⁸ Si ricorda che il termine del 31 dicembre 2016 è stabilito sia dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016 (articolo che, nelle more di tale revisione, ha disciplinato le procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2016), sia dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012. Quest'ultimo comma stabilisce altresì i criteri e la procedura per la revisione in oggetto. I commi 1 e 2 in esame intervengono pertanto sulle disposizioni appena citate.

Il comma 3 differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze d'abuso, nonché quello di decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o “non risveglio”. Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione che la procedura successiva sia classificata come “moderata” (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette).

La RT fa presente che la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto essa incide esclusivamente sulla sfera delle facoltà concesse agli enti utilizzatori di animali a fini scientifici, ampliando il termine entro il quale questi ultimi possono presentare nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso.

Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò, relativamente all'attività di ricezione delle domande, valutazione, rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferite alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2018, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre Amministrazioni competenti, che provvedono e continueranno a provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate.

In tale attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti e le verifiche relativi alla permanenza dei requisiti delle strutture e all'adeguatezza del personale.

Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzatori, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.

Al riguardo, pur riconoscendosi che l'attività in essere risulta finora svolta dalle amministrazioni competenti e che parte degli oneri è a carico degli operatori del settore, l'affermazione secondo la quale le attività descritte dalla RT sono sostenibili a valere sulle ordinarie disponibilità di risorse andrebbe pertanto supportata da elementi di maggior dettaglio.

Articolo 8

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

Il comma 1 proroga a tutto il 2017 l'articolo 2248 del Codice dell'Ordinamento Militare (decreto legislativo n. 66/2010), in materia di regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei

Carabinieri, il quale prevede appositi decreti del Ministro della Difesa, per tenere conto di eventuali variazioni della consistenza organica dei ruoli e per mantenere paritari tassi di avanzamento

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, conferma che, essendo specificato dall'articolo 2248 medesimo "fermi restando i volumi organici complessivi", la disposizione non è suscettibile di determinare effetti finanziari limitandosi a evitare squilibri fra i diversi ruoli.

Al riguardo, tenuto conto che la norma si iscrive appieno nell'ambito degli effetti già previsti dai tendenziali a legislazione vigente relativamente ai volumi organici complessivi già previsti, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 proroga al 2017 quanto previsto per il 2016 dal comma 8-*sexies* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante norme in materia di trattamento economico accessorio del personale dell'Arma dei Carabinieri.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, segnala che nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in applicazione dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n.121, con il quale sarà determinato, per l'anno 2017, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive necessarie per garantire le esigenze funzionali dei servizi di polizia, si potrà applicare quanto disposto nell'analogo decreto relativo all'anno 2015.

La disposizione è necessaria per provvedere tempestivamente al pagamento delle prestazioni orarie aggiuntive da svolgersi nell'anno 2017 per garantire le esigenze funzionali dei servizi di polizia.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse occorrenti per il pagamento del lavoro straordinario svolto sono già stanziare sui pertinenti capitoli dei bilanci delle Amministrazioni coinvolte.

Al riguardo, nulla da osservare.

L'articolo 8, comma 3, proroga dal "bilancio 2016" "al bilancio 2017" il termine entro il quale le unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa dovranno conseguire l'obiettivo dell'economica gestione.

La disposizione in esame proroga, altresì, dal 2016 al 2017 un terzo dei contratti a tempo determinato conclusi dall'Agenzia Industrie difesa ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010.

La RT riferisce che la norma proroga i termini per il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia industrie difesa e per l'utilizzo dei contratti a tempo determinato.

L'intervento è neutrale sotto il profilo finanziario in quanto, a decorrere dal 2015, l'articolo 2190, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), ha soppresso i contributi finanziari a favore dell'Agenzia che gravavano sul bilancio del Ministero della difesa.

Con particolare con riferimento alla copertura degli oneri connessi alla proroga dei contratti a t.d. previsti alla lettera b), disposta per un solo anno per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, pari ad un costo medio di 45.000 euro per ciascun contratto, l'Agenzia provvede con risorse a carico del proprio bilancio derivanti dai ricavi conseguenti alle attività di vendita sul libero mercato dei prodotti/servizi dell'Agenzia medesima previsti per il 2017.

La RT conclude che il predetto onere grava sull'Agenzia e non comporta effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbe confermato che agli oneri di cui alla proroga in esame provvederà l'Agenzia avvalendosi delle risorse iscritte a legislazione vigente nei propri bilanci.

Il comma 4 dell'articolo 8 novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di affidare, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri specificando che il coordinamento delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio. Il medesimo comma differisce il termine, dal primo gennaio 2017 al 30 aprile 2017, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato.

La RT sottolinea che la gestione "stralcio" operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato.

Si prevede che gli uffici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sarebbe utile la conferma della effettiva sostenibilità dei conseguenti maggiori carichi di lavoro.

Il comma 5 prevede il differimento a tutto il 2017 del termine per l'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate del personale attualmente in transito nell'Arma dei Carabinieri dal Corpo forestale dello Stato. In particolare, la disposizione in esame prevede che fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri e che matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del D. Lgs 66/2010 (ovvero almeno sei anni dall'iscrizione nei fondi previdenziali integrativi), non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, segnala che la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto la Cassa di previdenza delle Forze armate, che trae il proprio finanziamento dagli iscritti, non eroga prestazioni ai soggetti che non maturino il beneficio previdenziale.

Si tratta, in sintesi, di evitare il pagamento delle quote relative all'iscrizione obbligatoria da parte di quei soggetti che, in ragione del breve periodo di servizio che li separa dal collocamento in quiescenza - inferiore al periodo minimo di servizio necessario alla maturazione del citato beneficio — sono esclusi a priori dal conseguimento del beneficio previdenziale in argomento.

Al riguardo, andrebbe confermato che dalla proroga del termine d'iscrizione alla Cassa di previdenza delle FFAA riguardante le unità di personale interessate dal transito dall'ex Corpo forestale dello Stato, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9 ***(Proroga di termini in materia di Infrastrutture e trasporti)***

Comma 1 **(Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)**

La norma novellando l'articolo 49 del decreto-legge n. 83 del 2012 differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la cessazione del Commissario per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81. Conseguentemente, viene differita alla medesima data la riassegnazione, alle competenti Amministrazioni, di tutti i beni e i rapporti in essere. Gli oneri per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario, nel limite di 100.000 euro, continuano a gravare sulle disponibilità delle contabilità speciali 3250 e 1728, intestate al medesimo Commissario per l'anno 2017.

La RT afferma che la norma comporta oneri per 100 mila euro complessivi, che graveranno, come per il passato, sulle disponibilità della contabilità speciale 3250 intestata al commissario e proveniente dalla contabilità speciale 1728. Su detta contabilità residuano disponibilità sufficienti a coprire i citati oneri. Per la RT trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili sulla citata contabilità speciale la disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, pur se la RT afferma che sulla contabilità speciale in esame residuano sufficienti disponibilità appare utile fornire ulteriori informazioni circa l'entità di tali disponibilità assicurando che non venga recato alcun pregiudizio alle finalità previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se gli effetti della proroga sono stati già scontati nei tendenziali oppure se questi non scontassero il ritorno al bilancio dello Stato delle somme residue giacenti sulle contabilità speciali.

Comma 2 **(Differimento disposizioni in materia di salvamento acquatico)**

La norma differisce dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016.

Conseguentemente, sono prorogate al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che dall'attuazione del decreto n. 206 del 2016 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 3 (Proroga in materia di servizi pubblici non di linea)

La norma nel modificare l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione di un decreto interministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La RT afferma che la disposizione di carattere ordinamentale non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4 (Proroga disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi di gara)

La norma proroga dal 31 dicembre 2016 all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁹, l'applicabilità del regime di cui all'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

La RT afferma che trattandosi di norma procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, si rileva che la RT allegata al DL 66/2014 che aveva disposto all'articolo 26 la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani¹⁰, affermava che la disposizione era volta ad ottenere una riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni per lo svolgimento di procedure di appalto. La RT proseguiva quantificando un risparmio per le amministrazioni aggiudicatrici in circa euro 75 milioni annui (IVA esclusa). La riduzione di spesa non era scontata nel prospetto riepilogativo.

⁹ Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità.

¹⁰ Durante il corso dell'esame del D.L. 66/2014 era stata inserito un comma 1-bis che posticipava al 2016 l'entrata in vigore della soppressione dell'obbligo di pubblicazione in esame. Successivamente, l'articolo 7, comma 7 del D.L. 30/12/2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) aveva posticipato al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore della norma.

Alla luce di tali dati, andrebbe acquisita una valutazione del Governo sugli effetti finanziari della proroga in esame.

Comma 5 (Proroga in materia di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori)

La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine entro il quale gli autotrasportatori di cose per conto terzi sono tenuti al pagamento del contributo annuo per l'iscrizione al relativo Albo nazionale.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma proroga una scadenza di pagamento dal 2016 al 2017, andrebbe chiarito se tale rinvio possa determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, rispetto alle previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente.

Commi 6 e 7 (Assunzioni ENAC)

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione a t.i. di ispettori di volo, è prevista la facoltà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti, già prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che viene prorogata al 31 dicembre 2018.

Il comma 7 prevede che alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT riferisce che il differimento disposizioni in materia di sicurezza nel settore dall'aviazione civile prevede la proroga, sino al 31 dicembre 2018 dell'autorizzazione all'ENAC già disposta dall'articolo 34, comma 3 del D.L. n. 179/2012, ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

Nel prospetto che segue sono illustrati gli oneri derivanti dalla suddetta proroga.

Rinnovo contratto Ispettori di Volo- Fino a 20 unità Tabella costo annuo pro-capite e complessivo

COSTO ANNUO PRO-CAPITE						
CATEGORIA	Tot. Retr. Fissa annua	Retribuzione accessoria ANNUA	Tot. Retrib. Annua al netto oneri riflessi	Contr. Prev. a carico ente	IRAP a carico ente	Tot. Retrib. Annua al lordo oneri riflessi
Ispettore volo - liv. C3	30.000,88	39.797,60	69.798,48	18,140,77	5,669,28	91.608,53
COSTO COMPLESSIVO PER N. 11 ISPETTORI DI VOLO						
CATEGORIA	Tot. Retr. Fissa	Retribuzione accessoria	Tal Retrib. al netto oneri riflessi	contr. Prev. a carico ente	IRAP a carico ente	Tot. Retrib. al lordo oneri riflessi
Ispettore volo - liv. C3	660.019,36	875.547,20	1.535.566,56	355.095,40	124,724,16	2.015.386,12

Alla copertura dell'onere, pari ad 2.015.000 di euro per gli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse a carico del proprio bilancio.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 1.007.500 di euro per gli anni 2017 e 2018), si provvede al comma 7 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese.

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.
Co. 6	s	c	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
Co. 6	e	t/c	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Co. 7	s	k	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione e copertura riprendendo valutazioni già formulate già a suo tempo¹¹, si evidenzia che il dispositivo provvede ad autorizzare la proroga al 31 dicembre 2018 della stipula di contratti annuali a t.d., rinnovabili, nel limite di un triennio, da parte di un ente pubblico non economico (ENAC), provvedendo alla relativa copertura mediante esclusivo ricorso alle entrate indicate come "proprie" dell'ente.

In proposito, va considerato preliminarmente che il predetto ente costituisce una pubblica amministrazione anche ai fini di contabilità nazionale (comparto S13 sottosectore enti produttori di servizi economici) che provvede ai propri fabbisogni di spesa annuali - giusta previsione in tal senso di cui all'articolo 7, lettere a)-c) della legge n. 250/1997 - mediante entrate "proprie" (tariffe, sanzioni e diritti aereoportuali), ma anche mediante trasferimenti ricevuti dal bilancio dello Stato, sia per la parte giuridicamente obbligatoria, che per le sue altre varie spese di funzionamento.

Ciò detto, posto che la RT si limita a riferire che l'onere correlato alle assunzioni a t.d. in argomento graverà esclusivamente sui corrispettivi previsti per le prestazioni rese agli utenti

¹¹ XVI LEGISLATURA, Nota di Lettura n. 141, pagina 103 e seguenti.

(vettori di trasporto aereo civile) da parte del medesimo personale, andrebbe fornita una dettagliata illustrazione delle previsioni di gettito - in ragione annua, per il biennio 2017/2018 - connesse alle suddette prestazioni, fornendosi un quadro analitico delle tariffe applicate e dei parametri di computo delle medesime.

In ciò, aderendosi peraltro a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, laddove si prescrive che la certificazione della RT debba interessare, per ciascun anno, sia l'onere che le relative coperture. Tale dimostrazione assume maggiore importanza allorché come nel caso in esame si tratti di fattori spesa che sono "giuridicamente" obbligatori: per cui in presenza di oneri superiori a quelli stimati o di entrate inferiori a quelle previste si determinerebbe il ricorso all'apposito fondo di riserva del bilancio dello Stato, ancorché l'onere ricada *prima facie* sul bilancio dell'ENAC.

Quanto alla prevista compensazione dei maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica mediante il ricorso all'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, va segnalato che, in aggiunta alla necessità di acquisire rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità del medesimo fondo¹², tale strumento dovrebbe piuttosto essere utilizzato ai fini della compensazione degli effetti derivanti da spese in "conto capitale" (es. contributi pluriennali), anziché essere impiegati per la compensazione di oneri di spesa "corrente" quali quelli in esame.

Venendo poi ai profili di stretta quantificazione, premesso che la RT reca la dettagliata illustrazione degli elementi che concorrono alla formazione dell'onere, in ragione mensile ed annua, relativi alla assunzione delle n. 20 unità lavorative - evidenziandone il profilo di inquadramento ed il t.e. corrispondente - andrebbero solo meglio illustrati i criteri di computo relativi, in particolare, alle componenti accessorie della retribuzione (ivi compresi quelli relativi alla spesa per i buoni-pasto), fornendosi la evidenziazione dei parametri quantitativi/orari utilizzati, ed i riferimenti normativi/contrattuali corrispondenti.

Comma 8

(Proroga per effetto di Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell'ambito della programmazione del FSC)

La norma proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora, nell'ambito della programmazione relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VAS o di VIA.

Sono parimenti prorogati i termini per l'applicazione delle sanzioni previsti dal comma 808 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.

Tale comma, si rammenta, dispone che il regime di proroga di cui al comma 807(stabilito al 31 dicembre 2016 ed ora postposto al 31 dicembre 2017) non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

¹² Nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presenta una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294 milioni per il 2019.

I suddetti termini vengono ora prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2017 (primo semestre), entro il quale non si applica alcuna sanzione, e al 31 dicembre 2017 (secondo semestre 1° luglio-31 dicembre 2017), entro il quale viene applicata la sanzione nella misura dell'1,5 per cento dell'importo del finanziamento previsto.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016 andrebbe chiarito se le eventuali sanzioni previste dall'articolo 1, comma 808, della legge n. 208 del 2015 siano state applicate e, in tal caso, se è prevista, come appare presumibile, una qualche forma di rimborso o compensazione, fornendo anche gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 9 (Programmi di edilizia residenziale sovvenzionata)

La norma differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per la definizione di programmi relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata da concedere in locazione al personale delle Amministrazioni dello Stato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata.

La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica in quanto il programma viene attuato nei limiti delle risorse destinate ai relativi accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, e disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

Al riguardo, si osserva che, nel caso in cui i fondi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti siano intestati a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, l'utilizzo dei fondi da parte di tali soggetti con una tempistica differita rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente sarebbe suscettibile di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi di effettiva erogazione delle somme, posticipati rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di giustizia)

Il comma 1 proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

La RT ribadisce che la proroga interessa i termini concernenti il Commissario straordinario del Palazzo di giustizia di Palermo ai fini dell'investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza. Per l'esecuzione delle predette opere, è stato previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015 sul bilancio del Ministero della giustizia, alla missione 6 — Giustizia — U.d.V. 1.2 giustizia

civile e penale, del bilancio del C.D.R. Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sul capitolo 7207 "spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo", risorse che sono state riversate sulla contabilità speciale n. 5872, intestata a "COMM. STR.ART. 1, C. 99, L. 190 — 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

La RT Sottolinea che tenuto conto che al Commissario straordinario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto che la proroga di un anno della gestione commissariale in argomento non determinerà la corresponsione di retribuzioni aggiuntive, e che, comunque, agli oneri relativi al rimborso delle spese previste in favore del commissario, si provvederà nell'ambito delle sole risorse giacenti a valere della contabilità speciale a lui intestata, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti aggiornamenti in merito all'ammontare delle residue risorse ad oggi giacenti a valere della predetta contabilità di tesoreria, a fronte dei residui fabbisogni di spesa previsti per il corrente anno 2017.

Il comma 2 proroga al 2018 le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai funzionari inseriti nei ruoli di dirigenti penitenziari sino al 31 dicembre 2018 in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dell'organico.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, riferisce che la medesima non determina nuovi o maggiori oneri stipendiali in quanto i suddetti funzionari penitenziari già percepiscono il trattamento calcolato a regime dirigenziale.

Al riguardo, andrebbe chiarito se vi siano differenze nei trattamenti economici tra i due ruoli, con particolare riferimento al trattamento accessorio, in relazione all'assolvimento di incarichi dirigenziali aggiuntivi rispetto a quelli di ordinaria assegnazione.

Articolo 11

(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali)

Il comma 1 reca disposizioni inerenti le misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei. In particolare:

- estende (da 24) a 36 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita presso la citata Soprintendenza speciale;
- proroga al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all'Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario (in analogia a quanto già in precedenza disposto per il Direttore generale e per la struttura di supporto);

- proroga al 1° gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza speciale di Pompei, Ercolano e Stabia.

La RT afferma che la disposizione in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 2-commi 5 e *5-ter* del decreto-legge n. 83/2014. Ivi in particolare, si prevede:

- Alla lettera a) (sul comma 5): all'ampliamento da 24 a 36 mesi della durata degli incarichi di collaborazione presso la segreteria tecnica della la Soprintendenza speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
- Alla lettera b 1) (sul comma *5-ter*): alla previsione, nell'ambito della Struttura di supporto, della figura del vice direttore generale vicario e, a tal fine, incrementando a 900.000 euro il limite di spesa della Struttura.
- Alla lettera b 2) (sul comma *5-ter*): alla proroga dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018, del termine previsto per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale di progetto dell'Unità Grande Pompei, attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, alla Soprintendenza speciale di Pompei.

La RT precisa che l'articolo 2, comma *5-ter*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, aveva infatti disposto l'avvio del rientro nella gestione ordinaria del sito attraverso il trasferimento, dal 1° gennaio 2017, della figura del Direttore generale di progetto e delle sue attribuzioni alla Soprintendenza. La legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 aveva già previsto la continuazione delle funzioni del Direttore generale di progetto.

In conseguenza del differimento disposto dalla presente norma, si provvede altresì ad assicurare la prosecuzione delle attività dell'apposita struttura di supporto al Direttore di progetto, ponendo i conseguenti maggiori oneri a valere sulle risorse della Soprintendenza speciale Pompei.

La RT conferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli oneri recati dal provvedimento si configurano come limiti massimi di spesa a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Castellammare di Stabia.

In particolare sulle risorse del capitolo "Studi di fattibilità, progettazioni, ecc," - 20127/15, la Soprintendenza dispone di autonomo bilancio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, il quale ha ampia capienza anche in ragione degli introiti derivanti dalla biglietteria, che ammontano ad oltre 20 milioni di euro annui.

Gli esiti, positivi, delle strutture speciali impiegate emergono dai dati riportati dalle relazioni semestrali presentate al Parlamento dal Direttore del Grande Progetto Pompei, a cui si rimanda per ogni approfondimento. In estrema sintesi, si riportano 2 tabelle tratte dall'ultima relazione (situazione a giugno 2016) relative all'avanzamento dei lavori:

	Totale interventi	Conclusi	In corso	In fase di avvio	In gara
31 dicembre 2015	76	42	23	9	2
1 gennaio 2016	76 - 42 = 34	//	23	9	2
30 giugno 2016	34	5	23	6	6
31 dicembre 2016	34	28	6	//	//
30 giugno 2017	34	29	5	//	//
31 dicembre 2017	34	30	4	//	//
30 giugno 2018	34	30	4	//	//
31 dicembre 2018	34	34	//	//	//

Tabella 9 – Proiezione conclusione GPP dic-2015 / dic-2018

	ME banditi (lordo ribassi)	ME aggiudicati (lordo ribasso)	ME aggiudicati (netto ribasso)	Impegni giuridicamente vincolanti	Spesa effettiva	Ulteriore possibile spesa per somme a disposizione
31 dicembre 2015	157,5	126,9	90,4	71	40,7	
30 giugno 2016	157,5	157,5	111,9	92	50,6	
31 dicembre 2016	157,5	157,5	111,9	92	70,1	1,2
30 giugno 2017	157,5	157,5	111,9	92	78,6	9,0
31 dicembre 2017	157,5	157,5	111,9	92	84,5	
30 giugno 2018	157,5	157,5	111,9	92	88,2	
31 dicembre 2018	157,5	157,5	111,9	92	92,0	9,7

Tabella 10 – Avanzamento finanziario GPP dic-2015 / dic-2018

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni sugli oneri previsti dalle norme di proroga degli incarichi di collaborazione (lettera a), che non sono quantificati dalla RT.

Per i profili di copertura relativi alle lettere a) e b) numero 1), premesso che agli oneri associati alle modifiche previste dalle norme, è previsto che si farà comunque fronte esclusivamente a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente per il progetto Grande Pompei, stanziato nell'ambito del bilancio autonomo risorse della soprintendenza "speciale" di Pompei (iscritte nella relativa c.s. di tesoreria), andrebbe confermato che le risorse ivi iscritte, risultino in ogni caso adeguate al proseguimento degli interventi già previsti dalle norme vigenti per il medesimo progetto (per l'appunto, Unità Grande Pompei¹³), relativamente allo stanziamento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 83/2014 a decorrere dal 2016.

¹³ A tale proposito si segnala che a valere della c.s. di tesoreria intestata alla Unità Grande Pompei risultano giacenti al 30 settembre 2016 1,1 milioni di euro. Cfr. IPSZ, *Supplemento Straordinario alla G.U. del 23/11/2016*, pagina 62.

Inoltre, in merito alla lettera b), n. 2), dal momento che la RT certifica che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli oneri recati dal provvedimento si configurano come limiti massimi di spesa a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Castellammare di Stabia, nulla da osservare.

Il comma 2 proroga dal 31 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del DPCM 15 settembre 2016 n. 187 per la registrazione sulla piattaforma informatica dedicata dei soggetti beneficiari della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Carta acquisti culturali per giovani). Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

La RT dopo aver ribadito il contenuto della norma, certifica che la medesima la riveste natura ordinamentale e non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 reca la proroga - da trenta a novanta giorni (ovvero, sino al 31 marzo 2017) - del termine di emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in cui saranno stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

Il comma 4 prevede che alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT sottolinea, sul primo periodo, che la disposizione ivi prevista non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito al secondo periodo, per medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, segnala che la norma ivi prevista autorizza l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese.

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.	2017	2018	2019	a decorr.
Co. 3	s	c	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Co. 3	s	c	-10	0	0	0	-10	0	0	0	-10	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, come peraltro già segnalato di recente¹⁴ considerato che l'autorizzazione di spesa in questione, espressamente aggiuntiva a quella prevista dalla legge di bilancio 2017, è finalizzata alla riduzione del debito "fiscale" delle fondazioni lirico-sinfoniche, andrebbero richieste più precise indicazioni in merito all'ammontare complessivo del medesimo debito da parte delle stesse fondazioni, e alla concreta possibilità che gli organismi in questione, possano comunque farvi fronte avvalendosi principalmente (se non esclusivamente) delle risorse previste nei propri bilanci.

In relazione alla copertura indicata dalla norma, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità a valere del Fondo per il finanziamento delle esigenze, relativamente alla dotazione prevista per il 2017.

Articolo 12 ***(Proroga di termini in materia di ambiente)***

Comma 1 **(Proroga Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)**

La norma nel modificare i commi 3-*bis* e 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013, proroga dal 31 dicembre 2016 sino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il termine iniziale di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi. Vengono altresì prorogate al 31 dicembre 2017 le riduzioni al 50 per cento delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.

Viene, inoltre, prorogato alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management SpA, attuale concessionaria del SISTRI.

Infine, si stabilisce che, all'attuale concessionaria del SISTRI siano corrisposti nell'anno 2017 - a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio - 10 milioni di euro in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017 cui provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.

La RT oltre a descrivere la norma afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI si provvede mediante il pagamento di un contributo annuale posto a carico degli operatori iscritti al sistema e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente alla corresponsione anche per l'anno 2017 all'attuale concessionaria del SISTRI, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, la RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, si segnala che la riduzione del 50 per cento delle sanzioni in esame, anche se sono da considerare entrate di tipo eventuale, oltre che comportare una riduzione di

¹⁴ Nota di Lettura n. 155, pagina 306-307.

gettito di tale tipologia di voce di entrata, potrebbe comportare una diminuzione dell'effetto deterrente connesso alla sanzione ovvero relativo al numero di iscrizioni al SISTRI e al pagamento del relativo contributo per l'anno 2017 con conseguente riduzione di entrate. Su tale punto andrebbe chiarito se tale circostanza possa determinare difficoltà nell'adempire al pagamento dei costi di produzione in favore della concessionaria del SISTRI e, di conseguenza, determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle somme da corrispondere all'attuale concessionaria del SISTRI per l'anno 2017, al fine di circoscrivere esattamente l'onere, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa la quantificazione dell'onere recato dalla disposizione, chiarendo, altresì, se l'entità dei versamenti contributivi risulta sufficiente a ripianare il pagamento dei costi di produzione dell'attuale società concessionaria del SISTRI. Su tale ultimo punto, nel segnalare che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente al capitolo 7082 sono presenti stanziamenti di competenza per 20 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, andrebbe chiarito se le citate risorse di natura capitale sono destinate al pagamento dell'anticipazione all'attuale concessionaria del SISTRI, specificando anche la natura corrente o capitale dell'anticipazione.

Comma 2

(Proroga in materia di fonti rinnovabili per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

La disposizione differisce di un anno ovvero al 1° gennaio 2018 l'applicazione della soglia percentuale più elevata (dal 35 per cento al 50 per cento) per la copertura con fonti rinnovabili dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento da applicare ai progetti di edifici di nuova costruzione ed ai progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e del relativo allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

La RT afferma che la disposizione di carattere ordinamentale non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur se la relazione illustrativa sostiene che le percentuali indicate nel citato decreto legislativo non sono richieste dalla normativa comunitaria di attuazione della norma, si rileva che la direttiva Dir. 23/04/2009, n. 2009/28/CE comunque dispone che nelle "regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducano misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio" (art. 13, par. 4). Alla luce di tali disposizioni appare utile confermare che le attuali proroghe, non incidendo sui livelli minimi richiesti dalla normativa comunitaria, non sono suscettibili di determinare possibili procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Articolo 13

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la disposizione, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai

componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%.

La RT sottolinea che la norma oggetto di proroga si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche e determina effetti finanziari positivi per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2

(Misure in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati in cogenerazione)

La disposizione in commento proroga¹⁵ al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti - indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas¹⁶ - necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.

Si rammenta che l'art. 11 della Tabella A del Testo unico accise (D.Lgs. n. 504/1995)¹⁷ ha stabilito, per il caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, l'applicazione delle aliquote previste per la produzione di energia elettrica (punto 11 della Tabella A) rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento. In attesa dell'adozione del predetto decreto, la disposizione in commento dunque lascia ferma l'applicazione, per la suddetta produzione combinata di energia elettrica e calore, dei coefficienti già individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Si ricorda inoltre che il termine interessato dalla proroga era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2016 dall'art. 10, comma 2 del D.L. 210 del 2015.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, non ascrive alla proroga effetti finanziari.

Al riguardo, rilevato che anche in occasione di analoghe proroghe non erano stati ascritti alle stesse effetti finanziari, non si hanno osservazioni per quanto di competenza. Tuttavia, poiché non si rinvergono nel provvedimento, informazioni a supporto della reiterazione della proroga del regime "transitorio" (operante per effetto di successivi differimenti dal 2012) sarebbe utile poter conoscere le ragioni del nuovo rinvio, ora al 2018, dell'applicazione della disciplina a regime, sopra ricordata, di cui all'art 11 della tabella A del Testo unico Accise, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1 del citato D.L. 16/2012¹⁸.

¹⁵ Intervenendo sull'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 16/2012.

¹⁶ Con la deliberazione 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella GU n. 82 dell'8 aprile 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento.

¹⁷ Come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 16/2012.

¹⁸ Si ricorda che la RT annessa al D.L. 16/2012 specificava che la riduzione delle aliquote e la rideterminazione dei coefficienti effettuata con i successivi decreti previsti nel citato articolo 3-bis avrebbero consentito di garantire

Il comma 3 estende all'anno 2017 la non applicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

La RT sottolinea che alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non erano stati ascritti effetti finanziari positivi per ragioni prudenziali, e ricorda che la stessa è stata già prorogata da ultimo al 2016 con l'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 210 del 2015.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4

(Proroga in tema di applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali)

La disposizione in commento rinvia al 1 luglio 2017 l'applicazione delle norme (di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 193/2016): - che dispongono che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, o mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendono disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI; - che prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici¹⁹.

La RT ricorda che le disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 193/2016 avevano esteso l'utilizzo del modello F24 per il pagamento della generalità dei tributi comunali con decorrenza immediata; la qual cosa è suscettibile di determinare un incremento sia del numero dei modelli F24 presentati dai contribuenti sia delle relative commissioni dovute dall'Agenzia delle entrate agli intermediari bancari e postali, senza possibilità di recupero a carico dei Comuni. Rappresenta quindi che tali disposizioni di fatto non sono state ancora applicate in ragione di interventi tecnici necessari che non sono realizzabili immediatamente. Dopo aver ricordato che gli effetti finanziari ascrivibili all'obbligo di utilizzo del modello F24 in termini di maggiori oneri per commissioni erano stati quantificati in 15 mln di euro annui, associa al differimento al 1 luglio 2017 dell'efficacia dell'obbligo una riduzione dell'impatto finanziario previsto sul 2017 in conseguenza della riduzione del numero dei nuovi modelli F24 che saranno presentati in tale anno. Ritiene

almeno lo stesso gettito a legislazione vigente in ragione dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva.

¹⁹ La relazione illustrativa ricorda che in ordine all'applicazione della nuova modalità di riscossione entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sono state manifestate diverse difficoltà da parte dei soggetti che devono adeguarsi alle nuove disposizioni riguardanti gli obbligati, i quali devono essere adeguatamente informati dagli enti locali e dai concessionari a cui è affidato il servizio di riscossione delle entrate di detti enti. Pertanto lo slittamento intende consentire tale informazione ai soggetti tenuti al versamento, nonché l'efficace adeguamento al sistema di pagamento previsto dall'articolo 2-*bis*. Il termine inoltre si pone in linea con quello previsto per l'operatività del nuovo soggetto, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", che, a partire dal 1° luglio 2017, potrà occuparsi anche della riscossione degli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 193 del 2016.

quindi prudenzialmente che tale riduzione sia stimabile in circa 1/3 dell'effetto annuo previsto (da 15 a 10 mln di euro) e quindi in circa 5 mln di euro per il 2017.

Al riguardo, non sono stati forniti elementi che consentano di riscontrare il carattere prudenziale della stima della riduzione dell'impatto finanziario, ipotizzata in ragione di un 1/3 dell'onere originariamente previsto. Sussistono in ogni caso elementi di incertezza che suggerirebbero di non contabilizzare *ex ante* una riduzione dell'onere, pur astrattamente associabile alla disposizione in commento. Inoltre, anche al fine di valutare l'adeguatezza del termine indicato (1° luglio 2017), sarebbe utile poter avere contezza dello stato di attuazione degli interventi tecnici necessari all'implementazione dell'obbligo ai quali la RT fa riferimento. Andrebbe altresì dato riscontro circa l'eventuale esistenza di oneri associabili all'implementazione dei predetti interventi tecnici, di cui la RT annessa alla disciplina di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 193/2016 non ha fatto menzione e che conseguentemente non ha provveduto a quantificare.

Il comma 5 proroga fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine entro il quale continua ad essere possibile per i soggetti che attualmente svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti, in regime transitorio, di continuare ad esercitare tale attività, in attesa dell'avvio dell'operatività dell'albo dei consulenti finanziari autonomi e della definizione dei principi e criteri per l'attività di vigilanza che verrà svolta dal nuovo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari (OCF).

La RT afferma che da tale proroga non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Più in generale, ricorda che il suddetto Organismo (associazione senza finalità di lucro dotata di personalità giuridica privata), si autofinanzia con i contributi versati annualmente dai soggetti iscritti all'Albo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 prevede la modifica di uno dei termini attualmente previsti per l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, relativo alla decorrenza dell'applicazione dell'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge n. 196 del 2009, operante anche per le variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016 (in sostanza, si tratta di consentire l'applicabilità, fin dall'esercizio 2016, della disposizione che consente la possibilità dell'impegno oltre la data di chiusura delle scritture in relazione alle variazioni di bilancio adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi da ripartire con decreto MEF).

La RT rappresenta che la norma prevede la modifica di uno dei termini attualmente previsti per l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, relativo alla decorrenza

dell'applicazione dell'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge n. 196 del 2009, al fine di consentire l'applicabilità, fin dall'esercizio 2016, della disposizione che consente la possibilità dell'impegno oltre la data di chiusura delle scritture in relazione alle variazioni di bilancio adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo, nonché alla attribuzione delle risorse di fondi da ripartire con decreto MEF . Si tratta della correzione di un errore meramente materiale che altrimenti renderebbe inutile la citata norma.

Tale possibilità dell'impegno oltre la data di chiusura delle scritture - in deroga alla regola generale per cui, alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto - evita che le relative risorse possano andare in economia a fine esercizio, a causa dei fisiologici tempi tecnici necessari per la predisposizione ed il perfezionamento dei decreti applicativi di variazioni di bilancio di fine anno.

In tal senso la norma corregge il vuoto normativo per il 2016 ed il 2017 che potrebbe presentarsi laddove il nuovo articolo 34 comma 6, lettera b) della legge 196 del 2009, introdotto dalla riforma, entrasse in vigore in vigore solo dal 2018, come attualmente previsto.

La proposta, in sostanza, non determina invece modifiche rispetto all'applicabilità della lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 34, che consente di assumere impegni oltre il 31 dicembre di ciascun anno, in relazione alle variazioni di bilancio in applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno stesso.

Infatti, tale disposizione è meramente confermativa di analoga norma contenuta nell'ordinamento previgente (l'originario articolo 34, comma 7), che quindi sarebbe stato comunque applicata per tutto il 2016 ed il 2017, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo articolo 34, comma 6.

La disposizione ha nel complesso carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Comma 1

(Ampliamento della possibilità di spesa nell'ambito del pareggio di bilancio per gli enti terremotati per l'anno 2017)

La norma integra il comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, inserendo un criterio di priorità nella determinazione degli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale²⁰. In particolare, ai fini

²⁰ Il comma 485 della legge di bilancio, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, ha previsto l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma

dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale interessato si tiene prioritariamente conto degli investimenti finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto meramente finalizzata ad integrare le priorità di assegnazione degli spazi disponibili per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nel limite delle risorse disponibili.

Al riguardo, atteso che la RT riferita alla legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016) aveva stimato oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento tenendo conto di una quota di spazi finanziari utilizzati determinata dalla minore incidenza di lavori di piccole dimensioni e dagli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito, nonché ipotizzando la copertura di opere pluriennali applicando lo sviluppo teorico (SAL), andrebbe chiarito se il nuovo criterio di priorità inserito nella determinazione degli spazi finanziari, da attribuire a ciascun ente locale, possa inficiare la stima effettuata in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2017 e determinare differenti impatti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pur in presenza delle medesime risorse disponibili.

Comma 2 **(Sospensione temporanea termini pagamento fatture)**

Per i Comuni individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016, di cui agli allegati 1 e 2²¹, il comma in argomento protrae di ulteriori 6 mesi la sospensione temporanea dei termini di pagamento²² delle fatture relative alle utenze (gas, elettricità, acqua) nonché delle fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (canone RAI), limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda²³, con trasmissione agli enti competenti. La proroga è concessa con le modalità indicate nel citato articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.

²¹ Gli allegati 1 e 2 al citato D.L. 189/2016 (c.d. decreto sisma), riguardavano rispettivamente 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.

²² Disposti dall'articolo 48, comma 2 del citato D.L. 189/2016. In quella sede era previsto che la competente Autorità di regolazione, con propri provvedimenti, avrebbe introdotto norme per la sospensione temporanea - per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 - dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo. Era inoltre previsto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto citato la medesima Autorità di regolazione, con propri provvedimenti avrebbe disciplinato anche le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti erano stati sospesi ed avrebbe introdotto agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei citati Comuni individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

²³ Ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La RT, dopo aver descritto il contenuto della norma, afferma che la disposizione proroga la previsione di sospensioni e agevolazioni tariffarie disciplinate dall’Autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni²⁴.

Al riguardo si osserva che la disposizione in commento potrebbe avere effetti negativi di gettito per l’Erario in termini esclusivamente di cassa dovuti al fatto che la sospensione temporanea dei pagamenti delle fatture in argomento comporta anche una sospensione degli incassi a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolata sul valore dei consumi rilevati per le utenze in discorso. Nel silenzio della RT si chiedono chiarimenti volti ad escludere possibili squilibri finanziari che potrebbero ripercuotersi sul fabbisogno di cassa.

Comma 3 (Proroga non computabilità dei sussidi occasionali)

Il comma in argomento proroga al 31 dicembre 2017 il termine contenuto nell’articolo 48, comma 3, del citato DL189/2016, concernente la disposizione per cui non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente²⁵ i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato D.L. 189/2016 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei Comuni in argomento.

La RT specifica che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo occorre osservare, come peraltro già fatto nell’esame dell’originario provvedimento concernente la disposizione di non computabilità delle erogazioni in parola²⁶, che pur condividendo la qualificazione della fattispecie come casi di rinuncia a maggior gettito da parte dell’Erario²⁷ sarebbe opportuno un approfondimento al fine di verificare se le diverse forme di sussidi in argomento, concesse dai datori di lavoro privati, rappresentando componenti negative di reddito nei bilanci di questi ultimi, possano di fatto erodere una parte della base imponibile ai fini IRES, IRPEF ed IRAP con conseguenze in termini di minor gettito per l’Erario.

²⁴ Si rammenta che la relazione tecnica annessa al citato articolo 48, comma 2 del decreto sisma, concernente l’originaria sospensione dei pagamenti delle fatture, affermava che la disposizione non comportava oneri a carico della finanza pubblica, essendo l’onere delle agevolazioni coperto attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

²⁵ Di cui all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

²⁶ Al riguardo si veda la [NL 152](#) dell’ottobre 2016 (A.S. 2567) di questo Servizio del Bilancio, pag. 61.

²⁷ Infatti in mancanza degli eventi in argomento non si sarebbero avute le tipologie di erogazioni in esame le quali, se computate secondo la disciplina fiscale vigente, avrebbero generato nuova base imponibile.

Comma 4 **(Proroga esenzione pagamento bollo istanze alla PA)**

Con il comma in argomento si proroga al 31 dicembre 2017, il termine contenuto nell'articolo 48, comma 7 del citato D.L. 189/2016²⁸ concernente l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma. Si sottolinea che la norma di proroga contiene però una limitazione oggettiva del beneficio in esame essendo riferita limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici in argomento.

La RT, sottolineando che l'esenzione dall'imposta di bollo opera limitatamente alle istanze presentate alla PA in relazione agli eventi sismici di cui al decreto sisma, evidenzia che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso che si condivide la qualificazione della fattispecie in esame, operata in RT, in termini di rinuncia a maggior gettito; inoltre il tenore della norma, poiché riferisce l'esenzione in parola esclusivamente alle istanze presentate in conseguenza del sisma, esclude un'estensione del beneficio a tutte le istanze amministrative presentate dai predetti soggetti alla PA, così come invece sembrava consentire l'originaria disposizione di esenzione in argomento (art. 48, comma 7, del D.L. 189/2016)²⁹.

Comma 5 **(Rapporti interbancari)**

La norma, integrando il comma 17, dell'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 i termini riferiti ai rapporti interbancari, scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016, per le banche insediate nei Comuni colpiti dai sismi del 24 agosto, del 26 ottobre e 30 ottobre 2016, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni.

La RT afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si proroga una disposizione cui non erano stati ascritti effetti finanziari negativi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 6 **(Proroga del termine di sospensione delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016)**

La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali,

²⁸ Originariamente indicato nel 31 dicembre 2016.

²⁹ Sul punto si veda quanto osservato nella citata [NL 152](#) dell'ottobre 2016 di questo Servizio del bilancio, pag. 62.

agricole o professionali. La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

La RT non ascrive alla disposizione effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ribadisce quanto già osservato nella Nota n. 152 del 2016 relativa alla conversione in legge del decreto-legge n. 189 del 2016 e afferente alla previsione della lettera g) dell'articolo 48, comma 1, oggetto di proroga, per cui gli interessi attivi, relativi alle rate sospese dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati (compresi i canoni di locazione finanziaria) dagli intermediari finanziari e bancari, concorrono alla formazione del reddito d'impresa di questi ultimi nonché alla base imponibile dell'IRAP nell'esercizio in cui sono incassati, in deroga al principio della competenza economica che informa i criteri di redazione del bilancio con riferimento alle poste in esame. Nel silenzio della RT e considerando che gli interessi attivi percepiti dai soggetti in argomento possono essere di importo non trascurabile, si rende necessario, in un'ottica di veridicità e di prudenza, stimare gli effetti che la modificazione del principio di contabilizzazione delle citate componenti di reddito (da competenza a cassa) può ragionevolmente produrre in termini di minor gettito a titolo di IRES ed IRAP in capo alle banche ed agli intermediari finanziari per l'esercizio 2017. La modifica del principio contabile, di fatto, potrebbe produrre uno spostamento verso esercizi successivi di base imponibile, rappresentata dagli importi a titolo di interessi attivi, che in termini di competenza sarebbero da imputare all'esercizio 2017.

Comma 7

(Proroga del contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

La norma dispone la proroga al 2017 del contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila, a causa delle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. L'importo del contributo è stabilito in 12 milioni di euro per l'anno 2017.

Analoga misura, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è prevista per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila. Per tali comuni, il contributo straordinario per l'anno 2017 è previsto nell'importo complessivo di 2 milioni di euro.

La RT afferma che la disposizione, estendendo all'anno 2017 il riconoscimento di un contributo al Comune dell'Aquila e agli altri comuni del cratere del sisma del 2009 in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione, determina un onere per l'anno 2017 di 14 milioni di euro, in misura pari al contributo riconosciuto al Comune dell'Aquila (12 milioni di euro) e ai restanti Comuni del cratere (2 milioni di euro). Ai predetti oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e con le modalità ivi previste.

Al riguardo, come già osservato in passato³⁰, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del

³⁰ NL n. 142 del 2016.

decreto-legge n. 43 del 2013 che autorizzava la spesa di 197,2 milioni annui dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, assicurando, altresì, che il loro differente utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe chiarito se il nuovo utilizzo delle risorse risulti in linea con quello previsto nelle precedenti finalizzazioni e non si determinino effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, atteso che le risorse sono destinate in parte anche a spese obbligatorie come le esigenze dell'ufficio tecnico, quelle della scuola dell'obbligo, le spese di personale impiegato presso gli uffici per la ricostruzione, andrebbero forniti elementi informativi che consentano di valutare la congruità della quantificazione.

Comma 8 (Contributo ai Comuni colpiti dal Sisma del 2016)

Il comma 8, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017, prevede l'assegnazione in favore dei Comuni interessati dai predetti eventi sismici di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Alla ripartizione tra i Comuni interessati provvede il Commissario per la ricostruzione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica³¹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Contributo straordinario (+)sp.cor.	32			32			32		
Riduzione FISPE (-) sp.cor.	-32			-32			-32		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 9 (Lavoro straordinario Unità lavorative comuni terremotati - Sisma 2012)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2018, in luogo del 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,

³¹ Da una interrogazione del DW RGS risulta che alla data del 9 gennaio 2017 è presente per l'esercizio finanziario 2017 sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una disponibilità di competenza di circa 43 mln di euro.

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Al relativo onere, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei suddetti Commissari delegati.

La RT afferma che ai fini della quantificazione dell'onere derivante, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si è stimata una platea di destinatari pari a circa 100 unità a cui potranno essere attribuite fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario per 11 mesi come previsto dall'articolo 6-*sexies*, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2013.

La RT, prendendo a base un costo medio orario di lavoro straordinario pari a 13,7 euro, ha quantificato come segue l'onere derivante:

Unità	Ore mensili	Mesi	Costo orario medio	Onere Mensile	Onere Annuo	Onere annuo comprensivo oneri a carico dello Stato
100	30	11	13,7	41.100	452.100	599.936,7

Per la RT il fondo per la ricostruzione utilizzato per la copertura degli oneri è dotato della capienza necessaria.

Al riguardo, pur se la stima del costo medio orario di lavoro straordinario appare corretta, andrebbero fornite maggiori spiegazioni circa il numero delle unità prese a riferimento, avvalorando tale dato con il numero medio di unità che ha usufruito di lavoro straordinario per la medesima finalità negli anni precedenti.

Inoltre, andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse presenti sulle contabilità dei Commissari delegati non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Comma 10 (Unità per le emergenze ambientali UTA Campania)

La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011. Tale Unità opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RT afferma che la proroga è finalizzata a consentire il recupero dei crediti e la definizione delle procedure transattive relative alle posizioni debitorie e ai contenziosi conseguenti alla gestione emergenziale dei rifiuti nella regione Campania.

Per la RT l'UTA prosegue la sua attività con le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale, con quelle rinvenienti dal recupero dei crediti, nonché con le risorse che sono rese disponibili al Commissario per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della Regione Campania.

Pertanto, secondo la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale e se le stesse siano idonee a fronteggiare gli oneri derivanti dalla proroga dell'operatività dell'Unità tecnica-amministrativa.

Inoltre, si segnala che le risorse derivanti dal recupero dei crediti sono entrate aleatorie e quindi di dubbia quantificazione e per tale motivo, per ragioni prudenziali, non dovrebbero essere utilizzate ai fini dell'invarianza finanziaria della norma in esame.

Infine, andrebbe assicurato che le spese da sostenere nel corso dell'esercizio 2017 siano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Comma 11 (Proroga gestione commissariale galleria Pavoncelli)

La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'operatività della gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli».

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi oneri per la finanzia pubblica in quanto il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese tecniche di funzionamento della gestione commissariale, è già stato stanziato con precedenti provvedimenti, come specificato nella OPCM 3858/2010.

Al riguardo, si segnala che la proroga di gestioni commissariali, con il conseguente utilizzo di stanziamenti appostati presso le contabilità speciali, potrebbe determinare il venir meno di quota parte delle risorse da utilizzare per la realizzazione di interventi infrastrutturali. Ciò premesso appare opportuno che il Governo confermi che le somme ancora disponibili sulla relativa contabilità speciale risultino ancora congrue.

Infine, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza della proroga della gestione commissariale rispetto alle previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente.

Comma 12 (Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza, già disposto con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, in relazione alla grave situazione ambientale esistente nello stabilimento "Stoppani" sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che si tratta di attività la cui copertura finanziaria risulta già garantita dalle risorse assegnate al Commissario delegato dall'OPCM n. 3554 del 2006.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti maggiori elementi informativi finalizzati da una parte a determinare

l'entità dell'onere derivante dalla proroga della gestione commissariale e dall'altra a specificare la consistenza e idoneità delle risorse da utilizzare allo scopo. Sul punto in particolare andrebbe chiarito se le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 risultino sufficienti per la presente finalità.

Infine, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza della proroga della gestione commissariale rispetto alle previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2016 [Elementi di documentazione n. 63](#)
A.S. 2526: "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 15](#)
A.C. 4127 Legge di bilancio 2017 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
- " [Elementi di documentazione n. 62/2](#)
A.C. 4110-A - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 153](#)
A.S. 2594: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 62/3](#)
A.C. 4110-A/R: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Elementi di documentazione n. 62/4](#)
A.S. 2595: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 154](#)
A.S. 2595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2016 [Nota di lettura n. 155](#)
A.S. 2611: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)
Legge di bilancio 2017 - Effetto sui saldi e conto risorse e impieghi A.S. 2611
- " [Nota di lettura n. 156](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (**Atto del Governo n. 358**)
- Gen 2017 [Elementi di documentazione n. 64](#)
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 368**)
- " [Elementi di documentazione n. 65](#)
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - A.S. 2629
- " [Elementi di documentazione n. 66](#)
Conto di pagamento e conto di pagamento di base (**Atto del Governo n. 367**)
- " [Nota di lettura n. 157](#)
A.S. 2629: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"